



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

UFFICIO ELETTORALE

ISTRUZIONI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL

SINDACO

E DEL

CONSIGLIO COMUNALE

AVVERTENZA:

Si consiglia di stampare i modelli di dichiarazione di presentazione delle liste (*allegati 1 e 2 più gli atti separati*) su fogli di formato A3.

In caso di stampa su fogli di formato A4, l'unicità dei moduli deve essere garantita legando i singoli fogli con spillature, timbri posti trasversalmente da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il foglio recante il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati.

PREMESSA

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.

*A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso, ed **a tutti gli effetti**, ai cittadini italiani.*

La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha previsto la promozione della parità di genere nell'accesso delle cariche elettive dei comuni, in misura proporzionale al loro numero di abitanti.

L'adempimento non è obbligatorio nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 2012, n. 235).

La firma di accettazione della candidatura e le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere autenticate da: notaio, giudice di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei Tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco ed al presidente della provincia.

Principali riferimenti normativi:

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;*
- Legge 21 marzo 1990, n. 53;*
- Legge 25 marzo 1993, n. 81;*
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;*
- D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;*
- Legge 30 aprile 1999, n. 120;*
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- Legge 23 novembre 2012, n. 215;*
- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 12

- 1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.
Numero Candidati:
minimo **9**;
massimo **12**.
- 2) Dichiarazione di presentazione della lista.
Numero elettori sottoscrittori: minimo **30**, massimo **60**.
- 3) Programma amministrativo.
- 4) Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, autenticata ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.
- 5) Dichiarazione, autenticata come sopra, di accettazione della candidatura a consigliere, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.
- 6) Certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori sottoscrittori della lista.
- 7) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere.
- 8) **MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA.**
n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 10 cm.
n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 3 cm.
Da riprodurre su cartoncino bianco, patinato e lucido.

Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o suo delegato.

**PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215**

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento ¹	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ²		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ²	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti	12	3/4	9	Non obbligatorio Circolare Ministero dell'Interno 14 maggio 2013, n. 30 Per l'elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi". La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.			

¹ Nel conteggio del numero **minimo** dei candidati, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi, (articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

² Nel conteggio delle quote di genere è arrotondata all'unità superiore soltanto la quota del genere più rappresentato (2/3) che presenti la cifra decimale *pari o superiore* a 50 centesimi.